



REGIONE LOMBARDIA
COMUNE DI
P A R O N A
PROVINCIA DI PAVIA



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Relazione

RELAZIONE ACUSTICA

Data
mar. 2015

Il Sindaco

Assessore Urbanistica

Il Tecnico Comunale
Geom. Piero Salino

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. __ del __/__/__

Approvato definitivamente dal C. C. con deliberazione n. __ del __/__/__



Progetto



LARDERA & ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
ING. FRANCO LARDERA - ARCH. PAOLO MARCHESI - ARCH. DAVIDE MANERA - GEOM. MATTEO PASI
PIAZZA PETRARCA 32 - 27100 PAVIA - TEL/FAX 038223038 - P. IVA / C.F. 01650210188
WWW.LARDERAASSOCIATI.IT E-MAIL:LARDERAASSOCIATI@LARDERAASSOCIATI.IT

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
D.G.R. 1465/2000

Dr. Ing. Franco Lardera

COLLABORATORE
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
D.G.R. 7648/2013

Arch. Davide Manera

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Indice

1. Premessa	3
2. Normativa di riferimento.....	4
3. Piano di Governo del Territorio	8
4. Variazioni della Classificazione Acustica del Territorio Comunale.....	13
5. Fasce di pertinenza acustica dei principali assi stradali	14
6. Aree acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dB(A)	15
7. Verifica confini tra zone acustiche e congruenza con Comuni limitrofi	16
8. Aree per spettacoli temporanei	17

ALLEGATI:

Tavola 1 -	Planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche/classificazioni acustiche dei Comuni limitrofi (scala 1:10.000)
Tavola 2 -	Azzonamento acustico territorio comunale (scala 1:10.000)
Tavola 3 -	Azzonamento acustico del territorio comunale ingrandimento zone edificate (scala 1:2.000)



1. Premessa

L'Amministrazione del Comune di Parona ha affidato allo Studio d'Ingegneria ed Architettura Lardera & Associati di Pavia l'incarico di redigere la revisione della classificazione acustica del territorio comunale in concomitanza con le procedure di redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio.

Il Comune di Parona si è dotato di zonizzazione acustica del territorio comunale nell'anno 2004, con elaborato conforme ai criteri stabiliti dalla Regione Lombardia, compendiato da Regolamento Acustico Comunale.

La presente revisione della classificazione acustica del territorio è stata realizzata in attuazione della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n.13 ("Norme in materia di inquinamento acustico"), art.4 comma 2 che prescrive: "Nel caso in cui il comune provveda all'adozione del piano regolatore generale, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore".

Obiettivo del presente documento è quindi l'analisi della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale finalizzata all'elaborazione di una proposta di revisione del Piano suddetto, in relazione alle trasformazioni urbanistiche previste dal nuovo Piano di Governo del territorio vigente dal 21 gennaio 2015.

L'elaborato finale contenente la nuova classificazione acustica è rappresentato dalle cartografie allegate (Tavole n. 2 e n. 3), nelle quali è riportata, in diverse scale, la suddivisione del territorio comunale in zone acustiche.

Successivamente all'approvazione della precedente Classificazione Acustica avvenuta nel 2004, il quadro normativo di riferimento è parzialmente variato, si è ritenuto pertanto di aggiornare il Regolamento Acustico Comunale per tener conto delle modifiche normative intervenute.

2. Normativa di riferimento

La principale fonte normativa in materia di inquinamento acustico è costituita dalla Legge 26.10.1995, n.447 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.254 del 30.10.1995) e dai relativi decreti attuativi.

La Legge 447/95 ha come finalità quella di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. In particolare, dopo aver fornito un'ampia e articolata definizione di inquinamento acustico, nonché delle sorgenti di rumore e dei valori limite, la Legge 447/95 stabilisce le competenze in materia di inquinamento acustico dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto, fornendo indicazioni per l'attuazione della normativa. Ai Comuni sono assegnati i seguenti importanti adempimenti:

- la classificazione del territorio comunale;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici;
- l'adozione dei piani di risanamento qualora le verifiche dei livelli di rumore effettivamente presenti evidenziassero il superamento dei limiti fissati dalla classificazione acustica;
- la verifica del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico contestualmente al rilascio delle concessioni edilizie;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- la rilevazione ed il controllo delle emissioni acustiche prodotte dai veicoli;
- il controllo delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- il controllo del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto;
- il controllo della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per la valutazione di impatto acustico;

- il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.

Accanto alla Legge quadro sopra richiamata, contribuiscono a regolamentare la materia dell'inquinamento acustico le seguenti normative nazionali:

- Decreto Ministeriale LL.PP. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 (“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”);
- Decreto Ministeriale 11 dicembre 1996 (“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo”);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 (“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 (“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”);
- Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 (“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”);
- Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n.459 (“Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della Legge 26 ottobre 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente 29 novembre 2000 (“Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”).
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304. Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142. Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- LEGGE 7 luglio 2009 , n. 88 . Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. (art.11 Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico)
- LEGGE 4 giugno 2010 , n. 96 . Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. (art.15 Modifiche all'art.11 della L.7/7/2009, n.88 in materia di inquinamento acustico)
- DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n.70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 , n. 227. Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In attuazione di quanto disposto dalla Legge quadro, la Regione Lombardia ha emanato la seguente normativa:

- Legge Regionale 10 agosto 2001, n.13 (“Norme in materia di inquinamento acustico”);
- Deliberazione Regione Lombardia n.VII/6906, del 16 novembre 2001 (“Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della Legge n.447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” art.15, comma 2 e della Legge regionale 10 agosto 2001, n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”, art.10, comma 1 e comma 2”);
- Deliberazione Regione Lombardia n.VII/8313, del 8 marzo 2002 (“Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima caustico”);



- Deliberazione Regione Lombardia n.VII/9776 del 2 luglio 2002 (“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”).
- Deliberazione Regione Lombardia n.VIII/11349 del 10 febbraio 2010 (“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale (L.R.13/01) – Integrazione della DGR 12/07/2002, n.VII/9776”).
- Deliberazione Regione Lombardia n. X/1217 del 10 gennaio 2014 Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell’allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n.VII/8313



3. Dati socio-economici

I dati relativi al numero e localizzazione delle attività produttive e commerciali presenti sul territorio del Comune di Parona, sono riportati nella seguente tabella:

Localizzazione	Attività produttive	Pubblici esercizi
SS. 494 KM. 36	n.4	n.0
Via Case sparse per Albonese	n.1	n.0
Via Toma	n.4	n.5
Via Case sparse per Cilavegna	n.3	n.0
Piazza Nuova	n.0	n.4
Strada Provinciale 14	n.1	n.0
Via Vittorio Veneto	n.0	n.1
Strada Marziana	n.13	n.0
Via Case sparse per Vigevano	n.5	n.8
Viale della Stazione	n.5	n.0
Via Nicolò Paganini	n.1	n.0
Via Turati	n.1	n.0
Piazza Signorelli	n.0	n.2
Vicolo Vincenzo Bellini	n.1	n.0
Via vecchia strada vic. per Vigevano	n.1	n.0
Via delle Rose	n.1	n.0
Strada Provinciale n. 106	n.0	n.1
Via Case sparse prov. per Mortara	n.0	n.1
Via Gramsci	n.0	n.1
Via IV Novembre	n.2	n.0
Via S. Quirico	n.1	n.0
Viale Lombardia	n.1	n.0
Vicolo Giulio Cesare	n.1	n.0



Il totale dei residenti nel Comune di Castello d'Agogna, alla data 04 giugno 2014 risulta di n.1.965. in aumento di più di 200 unità rispetto al 30 maggio 2003, come indicato della Classificazione Acustica del 2004. I dati forniti dall'Ufficio Anagrafe sulla popolazione residente, alla data del 06 giugno 2014, sono evidenziati nella tabella riportata di seguito:

Tabella residenti alla data 06 giugno 2014	
Indirizzo	Numero residenti
Cascina Duse	1
Cascina Fornace	4
Cascina Scocchellina	5
Largo Ortaglia	50
Piazza Nuova	22
Strada Marziana	8
Strada Privata Aldo Moro	40
Strada vicinale della Medaglia	1
Via Antonio Gramsci	107
Via Artigianato	12
Via Bruno Doniselli	20
Via Case Sparse della Scocchellina	9
Via Case Sparse per Albonese	8
Via Case Sparse per Cilavegna	3
Via Case Sparse per Vigevano	8
Via Case Sparse prov. Cilavegna	6
Via Case Sparse prov. Mortara	16
Via Caterina Colli	61
Via degli Orti	6
Via dei Fiordalisi	45
Via dei Rovi	9
Via dei Salici	134
Via del Marinino	33
Via della Medaglia	29
Via della Miseria	84
Via della Quercia	34
Via della Scocchellina	19
Via delle Genzianelle	8
Via delle Ginestre	48
Via Elvira Legnazzi	25
Via IV Novembre	254
Via Lorenzo Toma	119
Via Papa Giovanni Paolo II	13
Via Papa Giovanni XXIII	8
Via Parrocchiale	13



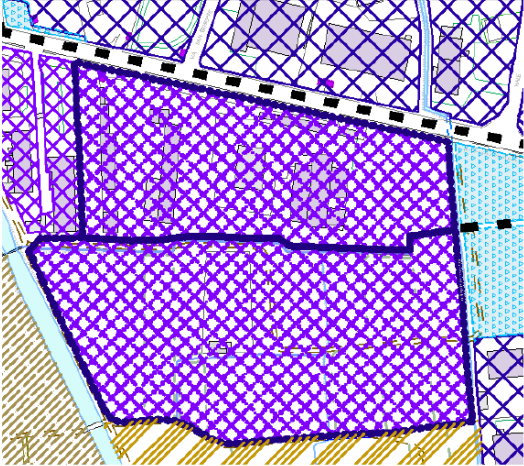
Via Roma	23
Via San Quirico	40
Via San Siro	4
Via Vittorio Veneto	53
Via XXV Aprile	107
Viale della Stazione	10
Vicolo Alessandro Manzoni	16
Vicolo Alessandro Volta	12
Vicolo Amerigo Vespucci	1
Vicolo Andrea Costa	11
Vicolo Breve	21
Vicolo Bruno Buozzi	11
Vicolo Carlo Magno	5
Vicolo Cesare Battisti	14
Vicolo Cristoforo Colombo	16
Vicolo Dante Alighieri	17
Vicolo delle Scuole	15
Vicolo Edmondo De Amicis	8
Vicolo Emilio Salgari	8
Vicolo Enrico Fermi	21
Vicolo Filippo Turati	18
Vicolo Fratelli Cairoli	3
Vicolo Fratelli Cornalba Benefattori	7
Vicolo Fratelli Gallesi	22
Vicolo Giacomo Matteotti	47
Vicolo Giosuè Carducci	4
Vicolo Giotto	5
Vicolo Giulio Cesare	30
Vicolo Giuseppe Garibaldi	14
Vicolo Giuseppe Mazzini	27
Vicolo Guglielmo Marconi	12
Vicolo Leone Tolstoj	27
Vicolo Muzio Scevola	7
Vicolo Nicolò Pavanini	15
Vicolo Pietro Micca	26
Vicolo San Martino	15
Vicolo Stretto	2
Vicolo Vincenzo Bellini	9
TOTALE	1.965

4. Piano di Governo del Territorio

Il Comune di Parona, con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 21 dicembre 2013, ha adottato il Piano di Governo del territorio, successivamente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 19 agosto 2014 e Pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 4 - 2015.

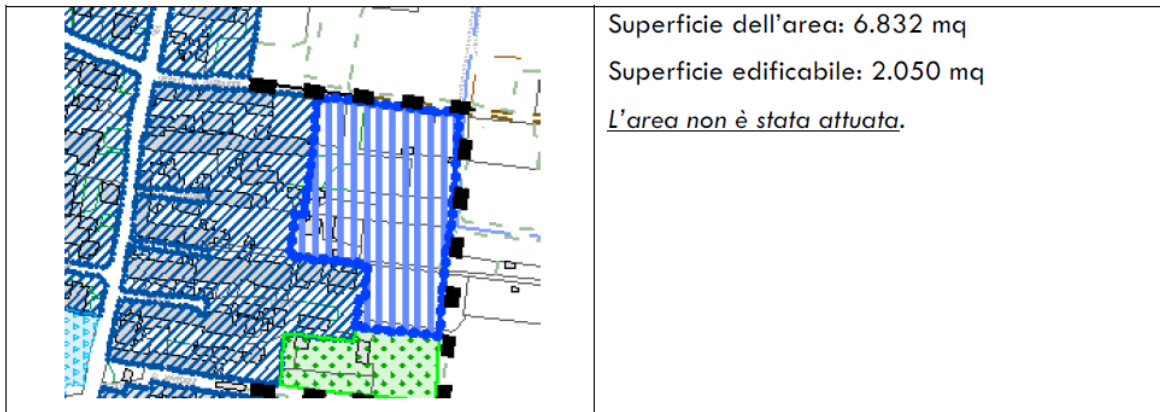
Il nuovo Piano di Governo del Territorio, in relazione al Piano Regolatore precedente introduce le seguenti scelte strategiche con potenziali conseguenze sulla classificazione acustica delle aree soggette a variazione di destinazione urbanistica:

- Variazione della destinazione urbanistica del Piano di Lottizzazione artigianale Strada Marziana l'area posta a sud del piano di recupero artigianale in fregio alla Strada Provinciale 101, destinata dal precedente P.R.G. a zona artigianale di espansione, ed ora ricompresa dal P.G.T. in aree agricole normali.
 - Piano di lottizzazione artigianale Strada Marziana – mq.38.906

	Superficie dell'area: 65.499 mq Superficie soggetta a recupero: 26.593 mq Superficie libera di espansione: 38.906 mq Superficie edificabile: 21.615 mq <u>L'area non è stata attuata.</u>
---	--

- Variazione della destinazione urbanistica dell'area localizzata in fregio alla via Carducci; destinata dal precedente P.R.G. a Piano di Lottizzazione residenziale via Carducci, ed ora ricompresa dal P.G.T. in aree agricole normali.

- Piano di lottizzazione residenziale via Carducci – mq.6.832



- Adozione da parte del PGT di una nuova base fotogrammetrica che ha comportato la necessità di adottare, anche per gli elaborati grafici della nuova Classificazione acustica, la medesima base topografica, con la conseguente necessità di adottare alcuni lievi aggiustamenti dei confini delle varie zone dovuti a nuovi dettagli topografici.

5. Variazioni della Classificazione Acustica del Territorio Comunale

L'applicazione dei medesimi criteri conformi alle linee guida regionali, che hanno portato alla redazione della Classificazione Acustica Vigente, si è concretizzata nella presente proposta di Classificazione Acustica degli ambiti oggetto di nuove scelte strategiche urbanistiche illustrate nel nuovo PGT approvato.

Tali variazioni sono brevemente descritte nel seguito e riportate nella cartografia allegata (Tav. 2 - 3) che complessivamente individuano la nuova Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

- Piano di Lottizzazione artigianale Strada Marziana

PRG superato: zona artigianale di espansione

PGT Vigente: aree agricole normali.

Classificazione acustica vigente: Classe V "Aree prevalentemente industriali".

Proposta di modifica della Classificazione Acustica: declassamento dell'area alla classe inferiore Classe IV "Aree ad intensa attività umana" per le aree agricole normali adiacenti a Zona Produttiva esistente.

- Piano di Lottizzazione residenziale via Carducci

PRG superato: zona residenziale di espansione

PGT Vigente: aree agricole normali.

Classificazione acustica vigente: Classe II Aree prevalentemente residenziali.

Proposta di modifica della Classificazione Acustica: aumento di classe alla superiore Classe III "Aree di tipo misto" generalmente attribuita alle aree agricole normali.

- Nell' Area del centro abitato localizzata tra vicolo Emilio Salgari e via IV Novembre, ricompresa dalla classificazione acustica vigente in Classe II; vista la presenza di attività agricole con impianti di essiccazione, si propone la modifica della Classificazione Acustica di tale area ricomprendendola nella superiore Classe III "Aree di tipo misto".

6. Fasce di pertinenza acustica dei principali assi stradali

Sulla base delle categorie delle infrastrutture stradali definite dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 2004 , n. 142, Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per i principali assi stradali presenti nel territorio del Comune di Parona sono state individuate le fasce di pertinenza acustica, cioè l'ampiezza delle strisce di terreno misurate in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per le quali il decreto sopracitato stabilisce i limiti di immissione del rumore. In particolare sulle tavole 2 sono state evidenziate le fasce di pertinenza delle seguenti infrastrutture stradali:

- Strada Provinciale ex S.S. n.494 Vigevanese che attraversa in direzione sud-est una porzione del territorio comunale, per il tratto esterno al centro edificato. Classificazione C_b – Strada extraurbana secondaria: Fascia A di ampiezza pari a mt.100 per ciascun lato e Fascia B di ampiezza pari a mt.50 per ciascun lato;
- Strada provinciale 192 Cilavegna-Mortara, che collega Parona con Mortara, attraversa da nord a sud il territorio comunale lambendo il centro abitato. Classificazione C_b – Strada extraurbana secondaria: Fascia A di ampiezza pari a mt.100 per ciascun lato e Fascia B di ampiezza pari a mt.50 per ciascun lato.
- Strada Provinciale 101 che collega la strada provinciale 192 alla ex S.S. n.494 Classificazione C_b – Strada extraurbana secondaria: Fascia A di ampiezza pari a mt.100 per ciascun lato e Fascia B di ampiezza pari a mt.50 per ciascun lato.

Per tutte le strade del centro edificato ed esterne (E – urbane di quartiere / F – locale), caratterizzate da traffico locale, le fasce di pertinenza acustica, di ampiezza pari a mt.30 per ciascun lato, non sono evidenziate nelle tavole.



7. Aree acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dB(A)

Nel territorio comunale le destinazioni urbanistiche stabilite dal PGT non hanno indotto a collocare in adiacenza aree acustiche con valori limite che differiscono per più di 5 dB(A).

Per le aree su cui si è intervenuto variandone i confini, analogamente si sono modificate le fasce di transizione che consentono di evitare i salti di classe.

8. Verifica confini tra zone acustiche e congruenza con Comuni limitrofi

Al termine dell'aggiornamento della suddivisione del territorio in classi acustiche è stata verificata la congruenza con le classificazioni acustiche dei Comuni limitrofi e, dove non presenti, con le destinazioni urbanistiche.

Si ritiene di evidenziare quanto segue:

- a nord, le aree confinanti del Comune di Cilavegna sono ricomprese in classe II, III e IV per un fascia sui lati della strada provinciale 192, pertanto congruenti con la classificazione acustica di Parona che prevede per le aree presenti lungo tale confine la classe II, III e IV;
- ad est, le aree confinanti del Comune di Vigevano sono ricomprese in classe I, II, III e IV per un fascia di 100 metri sui lati della strada provinciale ex S.S. 494 vigevanese e sulla linea ferroviaria Milano-Alessandria, pertanto congruenti con la classificazione acustica di Parona che prevede per le aree presenti lungo tale confine le classi II, III e IV;
- ad est, le aree confinanti del Comune di Mortara sono ricomprese in classe III, IV e V pertanto congruenti con la classificazione acustica di Parona che prevede per le aree presenti lungo tale confine le classi III, IV, V e VI;
- a est, le aree confinanti del Comune di Albionese sono ricomprese in classe III IV e V, pertanto congruenti con la classificazione acustica di Parona che prevede per le aree presenti lungo tale confine le classi III e IV.



9. Aree per spettacoli temporanei

Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo individuate dal Comune di Parona sono situate nella zona centrale del nucleo abitato e sono come di seguito classificate:

- Piazzetta Ofella,
destinata allo svolgimento del mercato settimanale, collocata in Classe III;
- Piazza Nuova
destinata allo svolgimento della Sagra dell'Ofella, a spettacoli e manifestazioni varie, collocata in Classe III
- Piazza Signorelli
destinata allo svolgimento della Sagra dell'Ofella, collocata in Classe III
- Parco giochi di Via Legnazzi
destinato allo svolgimento della Sagra dell'Ofella ed a manifestazioni varie, collocato in Classe II

Le attività svolte in queste aree sono manifestazioni, fiere e mercati di limitate dimensioni, con durate che non si protraggono oltre le ore 24 e che per la loro natura non hanno significative emissioni sonore.

Per le singole attività da svolgersi in tali aree può essere concessa l'autorizzazione comunale di deroga ai valori limite per le emissioni e immissioni sonore previste dalla classificazione acustica.

Per la vicinanza dell'area di Via Legnazzi agli edifici scolastici è sconsigliata l'autorizzazione di manifestazioni che si svolgano in periodo diurno feriale, compreso tra le ore 08.00 e le 16.00.